

PROGETTO INNOCENTI

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte riconosce la violazione dell'art. 7 CEDU per indeterminatezza, sotto il profilo quantitativo, della pena cipriota dell'ergastolo.

Nota di LAURA ANCONA

Con la sentenza del 12 febbraio 2008, nella causa [Kafkaris c. Cyprus](#), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso presentato da un soggetto nei confronti della legge cipriota sull'ergastolo ritenuta troppo imprecisa nella quantificazione della pena. Il ricorrente, Panayiotis Agapiou Panayi, alias Kafkaris, fu arrestato nel 1989 ed è attualmente detenuto nel carcere centrale di Nicosia, a Cipro, in esecuzione di una sentenza di condanna all'ergastolo, emessa il 9 marzo 1989 dalla Corte d'Assise di Limmasol per tre omicidi premeditati. Nel corso del processo che ha portato alla condanna di Kafkaris, il pubblico ministero invitò il giudice a chiarire il significato del termine «ergastolo» e, in particolare, se esso equivalesse ad una detenzione del condannato per il resto della sua vita ovvero ad un periodo di 20 anni, come previsto dal regolamento generale del carcere, adottato nel 1981, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 286 sulla disciplina penitenziaria, e successivamente modificato nel 1987. Rifacendosi ad una sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Nicosia nel 1988 (nel caso *The Republic of Cyprus v. Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis*), la Corte d'Assise di Limassol si dichiarò incompetente ad esaminare la validità del regolamento nonché le sue ripercussioni sulla pena detentiva dell'ergastolo, condannando pertanto il ricorrente all'ergastolo senza ulteriormente specificare la portata, in termini quantitativi, della pena. In un momento successivo all'emanazione della sentenza, Kafkaris ottenne un provvedimento che attestava la fine della pena per il 16 luglio 2002, peraltro subordinata alla verifica della buona condotta durante la detenzione. La condanna all'ergastolo veniva pertanto a coincidere, di fatto, con la pena della reclusione a venti anni ridotta, per effetto della buona condotta e del citato provvedimento, a tredici anni e qualche mese. In conseguenza di un illecito disciplinare, commesso dal ricorrente durante la detenzione, la sua liberazione venne rinviata al 2 novembre 2002, data in cui, peraltro, il condannato non veniva liberato.

In data 8 gennaio 2004 il detenuto presentò alla Corte suprema una richiesta di liberazione, con annessa **contestazione della legittimità della permanenza in carcere**, che fu respinta; successivamente, Kafkaris fece ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, asserendo che la legge cipriota sull'ergastolo violava svariati articoli della Convenzione europea sui diritti umani (l'art. 3 sul divieto di torture e trattamenti disumani; l'art. 5 sul diritto di libertà e sicurezza; **l'art. 7 sul divieto di punizione senza legge**; l'art. 14 sul divieto di discriminazione).

In particolare, si eccepiva l'illegittimità dell'art. 7 sotto una duplicità di profili: sia con riferimento alla qualità della legge applicabile, sia con riguardo alla presunta imposizione retroattiva di pene più severe e per la mancata revisione della sentenza che lo condannava all'ergastolo.

Il ricorso fu ammesso dalla Corte nel 2006; questa, pronunciandosi in data 12 febbraio 2008, ha ravvisato la violazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani, peraltro sotto il solo profilo della qualità della legge: la Corte **ritiene, infatti, che la normativa sia formulata in maniera tanto imprecisa sul «quantum» della pena dell'ergastolo, da non consentire di valutarne la portata e le modalità applicative.**

LA DISCIPLINA DELL'ERGASTOLO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Non può non ravvisarsi nella formulazione dell'art. 22 del codice Rocco un palese violazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il nostro codice penale, all'articolo 22 recita: *“La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto”*, **istituendo così una pena la cui durata è incerta e indefinita**, tendenzialmente destinata a cessare solo alla morte del condannato.

L'ergastolo è una pena che confligge in modo inconciliabile con il principio costituzionale della umanità e della finalità rieducativa della pena (art.27, comma 3 Costituzione). La ragione profonda per la sua abolizione risiede nei principi supremi della Costituzione, nel principio "personalista", secondo il quale la persona è il fine ultimo del nostro ordinamento e la dignità umana non può essere calpestata fino a prevedere una pena disumana quale è l'ergastolo.

Ne consegue pertanto l'illegittimità di una pena, quale quella dell'ergastolo, che in ragione del suo carattere perpetuo, priva il condannato di ogni possibilità di reinserimento sociale, attribuendo così alla sanzione criminale la sola funzione di neutralizzazione, stigma e negazione perenne al reo del suo status di persona.

La pena perpetua - analogamente alla pena capitale, cui del resto il diritto romano assimilava l'ergastolo - priva il condannato per sempre del suo status inalienabile di persona, come tale parte dell'ordinamento giuridico e solo temporaneamente assoggettabile a misure privative della libertà personale, legittime unicamente nella misura in cui siano funzionali al reinserimento sociale del reo. La necessità di interventi nella materia fu, quindi, sollevata in diverse legislature (IV, V, VIII, IX, X, XIII e XIV), ma i numerosi progetti di legge di impronta abolizionista - che pur avevano registrato un'ampia convergenza di forze politiche - non si tradussero in legge.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

Non si ravvisano norme internazionali che vietino esplicitamente la pena dell'ergastolo. Tuttavia, il divieto di irrogazione di pene contrarie al senso di umanità e lesive della dignità umana, il carattere necessariamente rieducativo della pena, i principi di proporzionalità tra reato e pena sono parametri cogenti di legittimità della sanzione penale - sanciti come tali anche da numerose norme di diritto internazionale e sopranazionale - che portano a ritenere illegittima la pena dell'ergastolo.

I principi sopra richiamati sono esplicitamente contenuti nelle seguenti norme internazionali:

- a) gli articoli 1, 4, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;
- b) gli articoli 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881;
- c) l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848;

- d) gli articoli 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché l'articolo 1 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e

l'articolo 1 della Raccomandazione (2006) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006.

Bisogna tener presente che l'abolizione della pena detentiva perpetua è avvenuta in numerosi ordinamenti extraeuropei (Brasile) ed europei (Norvegia, Portogallo, Spagna, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina). Secondo le statistiche SPACE I del Consiglio d'Europa nel 2005, inoltre, vi sono diversi paesi dove la pena perpetua, pur essendo prevista in astratto, non è in concreto applicata (Olanda, Polonia, Serbia, Albania, Ungheria).

Sempre secondo tali statistiche, nell'ambito del consiglio d'Europa, l'Italia risulta uno dei paesi ove si riscontra il maggiore tasso di ergastoli in corso di esecuzione, la cui disciplina contrasta palesemente sia con i principi sanciti dalla costituzione repubblicana che con quei principi fondamentali della persona sanciti espressamente anche a livello sopranazionale.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
STRASBURGO - SENTENZA DEL 12.02.2008
KAFKARIS C/CIPRUS JUDGMENT
TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

IV. Presunta violazione dell'articolo 7 della convenzione
125.

La ricorrente lamenta che l'imprevedibile proroga del suo periodo di reclusione a seguito dell'abrogazione dei regolamenti e, inoltre, l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni legislative, violi l'articolo 7 della convenzione, che prevede quanto segue:

"1. Nessuno può essere condannato per qualsiasi reato penale a causa di qualsiasi atto o omissione che non costituiva reato secondo la legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui è stata commessa. Né può essere imposta una pena più pesante di quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona per qualsiasi atto o omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili".

A. Argomenti sollevati dinanzi alla Corte

1. Il richiedente

126. Il ricorrente ha sostenuto che quando egli era stato condannato all'ergastolo in data 10 marzo 1989 dalla Corte d'Assise Limassol, sulla base dei regolamenti applicabili al momento, "l'ergastolo" era equivalente alla reclusione per un periodo di venti anni. A seguito della abrogazione dei regolamenti in esame, la modifica delle pertinenti disposizioni legislative e l'applicazione retroattiva delle disposizioni così modificate, era stato sottoposto ad un imprevedibile proroga del suo periodo di reclusione, da un termine preciso di venti anni ad uno indeterminato: per il resto della sua vita, senza alcuna prospettiva di remissione, o di cambiamento delle condizioni della sua detenzione. Pertanto, una pena più pesante era stato imposta, rispetto a quella applicabile al momento egli aveva commesso il reato di cui era stato condannato, in violazione dell'articolo 7 della convenzione.

127. Il prolungamento della sua pena dopo l'abrogazione dei regolamenti non avrebbero potuto essere prevista sia al momento di commissione del reato che al momento della sua condanna. La sua pena era stata aumentata retroattivamente, da un preciso periodo di venti anni ad un periodo indefinito, senza la prospettiva di remissione.

128. Infine, il ricorrente ha ritenuto che il suo caso non rientrasse nel campo di applicazione della deroga di cui al secondo comma dell'articolo 7 della convenzione.

B) La valutazione della Corte

1. Principi generali

137. La garanzia sancita dall'articolo 7, che è un elemento essenziale dello Stato di diritto, occupa un posto di rilievo nel sistema della Convenzione, come è sottolineato dal fatto che nessuna deroga è ammissibile ai sensi dell'articolo 15 della convenzione in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche. Essa dovrebbe essere interpretata ed applicata, come risulta dal suo oggetto e finalità, in modo tale da fornire salvaguardie efficaci contro il perseguimento, la condanna e la punizione arbitrari (cfr. SW c. Regno Unito e CR c. Regno Unito, 22 novembre 1995, Serie A no. C 335, pp. 41-42, § 35, e pp. 68 e 69, §§ 33, rispettivamente).

138. Di conseguenza, essa incarna, in termini generali, il principio per cui solo la legge può definire un crimine e prescrivere una sanzione (*nullum Crimen, nulla poena sine lege*) (cfr. Kokkinakis c. Grecia, sentenza del 25 maggio 1993, Serie A no. 260 -A, p. 22, § 52). Mentre vieta in particolare l'estensione del campo di reati esistenti agli atti che in precedenza non erano reati, stabilisce il principio per cui il diritto penale non deve essere interpretato estensivamente, per esempio, per analogia (COËME e altri contro Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145, CEDU 2000-VII; e Achour, sopra citata, § 41).

139. Il termine "legge" implica requisiti qualitativi, compresi quelli di accessibilità e prevedibilità (v., tra le altre autorità, Cantoni c. Francia, sentenza del 15 novembre 1996, Rapporti 1996-V, p. 1627, § 29; COËME e a., sopra citata, § 145; e EK contro la Turchia, no. 28496/95, § 51, 7 febbraio 2002). **Questi requisiti qualitativi devono essere soddisfatti per quanto riguarda**

sia la definizione di un reato, sia la pena in concreto applicabile al reato in questione (vedi Achour, sopra citata, § 41). Una persona deve sapere, dalla formulazione della disposizione e, se necessario, mediante l'assistenza dei giudici nell'interpretazione di esse, quali siano gli atti e le omissioni che determinino una responsabilità penale e quale sia la pena che sarà irrogata per l'atto commesso e / o omissione (cfr., tra le altre autorità, Cantoni, cit, p. 1627, § 29). Inoltre, una legge deve soddisfare il requisito di "prevedibilità", in base al quale la persona interessata deve poter prevedere, ad un livello che è ragionevole, date le circostanze, le conseguenze che una determinata azione può comportare (v., tra le altre autorità, Cantoni, cit, p. 1629, § 35; e Achour, sopra citata, § 54).

141. Per rendere la protezione offerta dall'articolo 7, efficace la Corte deve essere libera di andare oltre le apparenze e di valutare autonomamente se una particolare misura importi, in sostanza, ad una "sanzione", ai sensi di tale disposizione (v. Welch c. Regno Unito, sentenza del 9 febbraio 1995, serie A no. 307 A, p. 13, § 27; e Jamil contro Francia, sentenza 8 giugno 1995, serie A no. B 317, pag 27, § 30). La formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, indica il punto di partenza di ogni valutazione sull'esistenza di una sanzione imposta a seguito della condanna per un "reato penale". Altri fattori che possono essere presi in considerazione come rilevante in questo contesto sono la natura e lo scopo della misura in questione, la sua caratterizzazione in base al diritto nazionale, le procedure necessarie per la realizzazione e l'attuazione della misura; e la sua gravità (cfr. Welch, citata sopra, p. 13, § 28; e Jamil, già citata, pp. 27-28, § 31). A tal fine, sia la Commissione che la Corte nella loro giurisprudenza hanno

tracciato una distinzione tra una misura che costituisce in sostanza una "sanzione" e una misura che riguarda la "esecuzione" o "esecuzione" della "pena".

2. Applicazione dei principi di cui sopra al caso di specie

143. In via preliminare il Tribunale rileva che è pacifico tra le parti che al momento in cui il ricorrente è stato perseguito e condannato, il reato di omicidio premeditato fosse punibile con l'ergastolo obbligatorio ai sensi della sezione 203 (2) del codice penale e che egli fosse stato condannato ai sensi di tale disposizione. La base giuridica per il richiedente è stata pertanto il diritto penale applicabile al momento dei fatti e la sua pena corrispondeva a quella prescritta nelle pertinenti disposizioni del codice penale.

144. L'argomento riguarda l'effettivo significato del termine "ergastolo". Da un lato, il ricorrente sostiene che al momento in cui ha commesso il reato per il quale è stato condannato, l'ergastolo fosse equivalente alla reclusione per un periodo di venti anni. La successiva abrogazione del regolamento carcerario e l'applicazione retroattiva del nuovo regolamento del 1996 ha portato un' imprevedibile proroga del suo periodo di detenzione a tempo indeterminato termine, per il resto della sua vita e un cambiamento nelle condizioni della sua detenzione.

145. Di conseguenza, La Corte deve, verificare se il testo della legge, letto alla luce della relazione di accompagnamento interpretativa della giurisprudenza, soddisfi i requisiti di accessibilità e prevedibilità.

146. Sebbene al momento in cui il richiedente ha commesso il reato fosse chiaramente previsto dal codice penale per

il reato di omicidio premeditato la pena di reclusione a vita, è altrettanto chiaro che in quel momento sia il potere esecutivo che le autorità amministrative fossero concordi sulla premessa che tale sanzione equivallesse a venti anni 'reclusione (cfr. il paragrafo 65 sopra).

147. In considerazione di quanto sopra, mentre la Corte accetta l'argomento del governo che lo scopo dei regolamenti in questione si limitasse all'esecuzione della pena, è chiaro che, in realtà, la comprensione e l'applicazione di questi regolamenti al momento dei fatti è andato al di là di questo. La distinzione tra la portata di una pena a vita e le modalità della sua esecuzione è stata quindi non immediatamente evidente. Il primo chiarimento da un giudice nazionale a questo riguardo è stato dato nel caso Yiouroukkis successivamente alla commissione del reato da parte del richiedente che ha portato alla sua azione penale e condanna. Inoltre, la Corte osserva che in entrambi i caso di Yiouroukkis e quello del ricorrente, l'azione penale è stata incline a ritenere che l'ergastolo è stato limitato ad un periodo di venti anni (cfr. punti 47 e 15 sopra).

149. Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte non può accettare l'argomento del ricorrente, secondo il quale una pena più grave sia stata imposta retroattivamente su di lui. Difatti, in vista delle disposizioni sostanziali del codice penale non si può dire che al momento dei fatti la pena dell'ergastolo fosse chiaramente disciplinata come pena avente durata pari a venti anni 'reclusione.

150. La Corte ritiene, pertanto, che non vi è alcun elemento di retroattiva imposizione di una pena più pesante al caso di specie, ma piuttosto una questione di "qualità della legge". In particolare, la Corte constata

che al momento in cui il richiedente ha commesso il reato, la legge cipriota pertinente, presa nel suo complesso, non è stata formulata con sufficiente precisione da consentire alla ricorrente di discernere, anche con la consulenza del caso, a un livello ragionevole, il campo di applicazione della pena di reclusione a vita e le modalità della sua esecuzione. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 7 della convenzione in tal senso.

Per questi motivi, la Corte

4. Sostiene

(a) con quindici voti favorevoli e due sfavorevoli che **vi è stata una violazione dell'articolo 7 della Convenzione per quanto riguarda la qualità (in termini di tassatività e determinatezza) della legge applicabile al momento dei fatti;**

(b) con sedici voti favorevoli ed uno contrario che non vi è stata violazione di questa disposizione nella misura in cui la ricorrente lamenta la retroattiva imposizione di una pena più pesante rispetto a quella irrogata per il fatto commesso.

www.progettoinnocenti.it